



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott.
ha pronunciato, *ex art. 281 sexies c.p.c.*, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. promossa da:

- , (C.F.)

elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, con il patrocinio degli avv.ti
PAGANO MONICA e MARINI MATTEO (MRNMTT84S04B157L),

ATTORE

contro

- BANCA (C.F.

elettivamente domiciliata in Pordenone, con il
patrocinio dell'avv.

CONVENUTA

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna
udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies c.p.c.*

Ragioni di fatto e di diritto della decisione



Con atto di citazione notificato il _____ il sig. _____ citava
in giudizio, avanti all'intestato Tribunale e per l'udienza del _____ Banca
_____ rassegnando, nel merito, le seguenti
conclusioni: "1. *Accertare e dichiarare l'inesistenza/nullità del contratto di
conto corrente n. _____, in quanto non vi è copia dello stesso redatto per
iscritto, per violazione della legge n. 154/1992, dell'art. 117 TUB e degli artt.
1325, 1326, 1350, 1388 e 1418 c.c., e di conseguenza statuire sulla mancanza di
idonea pattuizione in ordine a tutte le condizioni poi applicate al medesimo
contratto (interessi, commissioni, oneri, spese applicate e valute), con tutte le
conseguenze ex lege previste come richieste in narrativa; 2. accertare e
dichiarare l'applicazione di interessi usurari da parte della Banca, come da
perizia che si produce e o per la maggior somma che emergerà dall'istruttoria,
in relazione al conto corrente n. _____.*
3. *verificare, in ogni caso, se l'Istituto di Credito abbia agito in dispregio della l.
108/96, perpetrando il reato di usura;*
4. *pronunciarsi sull'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi
debitori ante e post Delibera CICR del 2000, per violazione dell'art. 1283 c.c. e
della Delibera CICR del 2000; nonché della prassi dell'unilaterale variazione
dei tassi e delle condizioni contrattuali in violazione dell'art. 118 TUB;*
5. *accertare e dichiarare la nullità delle clausole (ove pattuite) relative alle
commissioni di massimo scoperto o ove diversamente denominate, poi
addebitate nel rapporto di c/c ; ovvero accertare e dichiarare nulle e/o
illegittime le commissioni applicate ex artt. 1346 e 1418 c.c. per vizio
dell'oggetto, indeterminato o indeterminabile per i motivi esposti in narrativa
(mancanza dei tassi intra fido, non concordati) e dichiarare così illegittimi gli*
pagina 4 di 11



addebiti operati dalla Banca, rideterminando il saldo del rapporto di conto in tal senso, defalcando dette somme dal saldo;

6. accertare e dichiarare la nullità delle clausole (ove pattuite) relative alle commissioni di massimo scoperto o poi addebitate nel rapporto, ovvero accertare e dichiarare nulle e/o illegittime le commissioni a diverso titolo applicate per vizio di causa ex artt. 1343 e 1418 c.c. e dichiarare dunque illegittimi gli addebiti operati dalla banca, rideterminando il saldo del rapporto di conto in tal senso, defalcando dette somme dal saldo;

7. dichiarare nulle ed inefficaci le variazioni peggiorative dei tassi e delle condizioni contrattuali, avvenute in costanza di rapporto e non concordate ai sensi dell'art. 118 TUB, nonché l'applicazione di tassi ultra-legali non concordati mediante la stipulazione di contratti di affidamento redatti per iscritto, ai sensi dell'art. 117 TUB o di condizioni economiche non concordate, e quindi per violazione della legge n. 154/1992 e degli artt. 1325, 1326, 1350, 1388 e 1418, o comunque in violazione dell'art. 118 TUB;

8. rideterminare il "dare e avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, disponendo il ricalcolo dell'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo (in subordine, su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultra-legale e usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni come in narrativa;

9. condannare per effetto di tutte le anomalie riscontrate, con l'emananda sentenza e alla luce dell'espletanda istruttoria, a seguito della rideterminazione dell'effettivo saldo del conto corrente n. l momento dell'estinzione, la banca convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente incamerato (nel rapporto di c/c estinto), oltre al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti dall'attrice in conseguenza degli illeciti addebiti in conto corrente nella misura che verrà provata in corso di causa tenuto conto di



quanto indicato dall'attrice o comunque liquidata in via equitativa dal Giudice".

Quale premessa della domanda sosteneva l'attore di aver intrattenuto con Banca il conto corrente n. chiuso nel mese di 17 in relazione al quale non possiede alcuna documentazione contrattuale nonostante la richiesta effettuata alla Banca ex art. 119 TUB.

Sul presupposto dell'assenza della forma scritta del contratto regolante le condizioni di tale conto, l'attore riteneva illegittimo ogni addebito effettuato a titolo di interessi ultralegali, anotocistici, cms e, allegando una consulenza tecnica di parte, affermava l'esistenza di usura sopravvenuta relativamente ad alcuni trimestri, e chiedeva, quindi, la rideterminazione del saldo finale con condanna della Banca alla ripetizione di quanto illegittimamente incamerato nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non.

Con comparso di costituzione e risposta del si costituiva in giudizio Banca contestando, in fatto ed in diritto, la domanda attorea, e producendo la seguente documentazione: copia contratto di conto corrente n. del 2004 contenente le specifiche condizioni economiche e debitamente sottoscritto dal correntista e dalla Banca (cfr. doc. 4); copia atto di riconoscimento di debito con contestuale richiesta di dilazione dell'11.03.2013 (cfr. doc. 5); copia atto di riconoscimento di debito con contestuale richiesta di dilazione del (cfr. doc.6); copia estratti conto dalla genesi al quarto trimestre (cfr. doc.7); copia comunicazioni ex art. 118 Tub (cfr. doc.8).

Alla prima udienza, tenutasi in data , il Giudice, su richiesta delle parti, concedeva alle stesse i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c., rinviando la causa all'udienza del

All'udienza del le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi ed il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione in quanto già
pagina 6 di 11



documentalmente istruita, rigettava la richiesta di CTU contabile come richiesta da parte attrice, risultando la stessa esplorativa alla luce delle deduzioni contenute nell'atto di citazione e nelle memorie *ex art.* 183, VI co. c.p.c., fissando per la precisazione delle conclusioni e discussione *ex art.* 281 *sexies* c.p.c. l'udienza del ____ e autorizzando le parti a depositare entro venti giorni prima note conclusive.

Le domande come formulate da parte attrice vanno rigettate per le ragioni di seguito indicate.

Costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'*an* che del *quantum debeatur*.

In applicazione dei principi generali *ex art.* 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi, l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico, tra cui gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti (cfr. *ex multis*, Cass. civ. sez. I, 14 giugno 2012, n. 9768, Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692, Tribunale Roma, 20 marzo 2013, n. 6103).

Qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne



assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.

Le carenze dal punto di vista delle allegazioni dell'atto introduttivo di un giudizio non possono essere colmate attraverso l'esame diretto della documentazione allegata (ed in particolare alla perizia di parte).

Non può essere ammessa CTU, in via esplorativa, per l'accertamento di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (cfr. Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi, con la sentenza n. 3868 del 20 febbraio 2019).

Costituisce *ius receptum* che la C.T.P. "(...) non ha alcun valore probatorio in quanto semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico e, pertanto, non giustifica affatto una C.T.U. su di essa" (cfr. Cass. Civ. – Sez. I, sentenza 6 agosto 2015, n. 16552, Pres. FORTE Rel. NAZZICONE).

Il cliente che afferma il carattere indebito delle operazioni è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, indicando in modo specifico nell'atto di citazione sia il *petitum* che la *causa petendi* a pena di nullità, allegando:

- a) la condizione contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, quindi il titolo in forza del quale è stata eseguita la rimessa;
- b) la singola rimessa;
- c) la natura solutoria della stessa (poiché eseguita su conto scoperto) ovvero la sua natura ripristinatoria (poiché eseguita su conto semplicemente passivo);
- d) la data del pagamento;



e) il calcolo delle diverse rimesse così da consentire di individuare la correttezza della somma o della posta, di cui invocare la ripetizione.

Tale onere non può mai ritenersi sufficientemente soddisfatto con il solo mero, generico ed indistinto richiamo alla consulenza di parte, specie quando essa non è notificata, neppure per estratto, unitamente all'atto introduttivo.

In particolare, l'allegazione implicita compiuta tramite il generico rinvio con l'atto di citazione alla relazione tecnica di parte non notificata è inammissibile atteso che viola il diritto di difesa del convenuto e il principio della domanda, costituendo un mero atto seriale, vale a dire valevole per qualunque situazione e cliente.

Nel caso di carenza assertiva e probatoria, il Giudice non può sopperire d'ufficio, neppure mediante una consulenza tecnica d'ufficio, specie in un processo ove vige il principio dispositivo, rappresentato dal noto broccardo *"iudex iuxta alligata et probata iudicare debet"* (cfr. Tribunale di Bologna, Giudice Pietro Iovino con la sentenza n. 20093 del 31 gennaio 2018).

Si osserva, poi, che affinché *"possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile"* (Cass. Civ. SS.UU. n. 24418/2010 e più recentemente Cass. Civ. 5 settembre 2018, n. 21646), non si può omettere di evidenziare come, nell'azione di ripetizione di indebito, spetta all'attore dimostrare di aver effettivamente eseguito un pagamento – in tesi – indebito, precisando, in relazione a ciascuno di essi, titolo, ragioni del ritenuto indebito, ammontare e data (atteso che la prescrizione decorre da ciascuna annotazione a debito).

Ora, sulla scorta di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte poc'anzi richiamata, si è affermato che *"L'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento*



del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto”.

Nel caso in esame, parte attrice si è limitata a richiamare, sul punto, i risultati di una consulenza di parte allegata e rinviando, dunque, per la determinazione delle singole rimesse ed il calcolo di quanto richiesto a quanto previsto in tale elaborato di parte.

Nemmeno con la prima memoria *ex art. 183 c.p.c.* l'attore ha specificato ed integrato la propria domanda e ciò nonostante la specifica eccezione sollevata dalla Banca sul punto, alle pagg. 8 e ss. della propria comparsa di costituzione e risposta.

Con la domanda proposta l'attore non ha indicato minimamente le singole rimesse di cui ha chiesto la ripetizione e non ha indicato nemmeno l'ammontare del *petitum* chiesto in ripetizione.

Parte attrice si è, infatti, limitata a richiamare i risultati della perizia di parte allegata, la quale non indica nemmeno in modo chiaro i criteri utilizzati per la determinazione dei risultati finali esposti a pag.



Per tali ragioni la domanda come formulata da parte attrice va *in toto* rigettata.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37/2018, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvencono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le fasi e le attività effettivamente svolte.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) rigetta, per le causali di cui in motivazione, tutte le domande come formulate da parte attrice nei confronti di parte convenuta;

2) condanna parte attrice a rifondere a Banca in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in Euro 6.000,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% *ex* D.M. n. 37/2018.

Così deciso in Pordenone, il 6 dicembre 2019.

Il Giudice

- Dott.

